



**Regione Lombardia**

Giunta Regionale  
Presidenza  
Direzione Centrale Programmazione Integrata

Data: Milano, 14 settembre 2009

Spettabile

Protocollo: AL.2009.0120189

Università degli Studi di Bergamo  
Università degli Studi di Brescia  
Libera Università di lingue e comunicazione - IULM  
Università Vita-Salute San Raffaele  
Politecnico di Milano  
Università Cattolica del Sacro Cuore  
Università Commerciale "Luigi Bocconi"  
Università degli Studi di Milano  
Università degli Studi Milano - Bicocca  
Università degli Studi di Pavia  
Università "Carlo Cattaneo" - LIUC  
Università degli Studi dell'Insubria  
Istituto Universitario di studi Superiori di Pavia – IUSS

e, p.c. agli Assessori regionali  
Luciano Bresciani, Massimo Buscemi e Gianni Rossoni

LORO SEDI

**OGGETTO: Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di iniziative finalizzate ad incrementare l'attrattività del territorio lombardo, la valorizzazione del capitale umano e la cooperazione scientifica, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Quadro di collaborazione con le Università della Lombardia sottoscritto l'1 luglio 2009, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 9139 del 30 marzo 2009 così come integrata dalla DGR n. 9565 dell'11 giugno 2009.**

Magnifici Rettori, gentili Direttori, Professori e Dottori, componenti del Comitato di indirizzo strategico di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro sottoscritto l'1 luglio 2009, Vi trasmetto "l'Avviso per la presentazione di proposte progettuali" discusso durante l'incontro del 24 luglio u.s. e modificato in base alle osservazioni e commenti pervenuti da parte del sistema universitario lombardo.

Vi specifico che:

- l'avviso resterà aperto dal 21 settembre 2009 al 21 ottobre 2009;
- un comunicato dell'avviso sarà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia ed entro lunedì 21 settembre 2009 invieremo la modulistica necessaria per la presentazione dei progetti.

Restano a disposizione per ulteriori approfondimenti e informazioni le mie collaboratrici (agnese\_maurizio@regione.lombardia.it, carmela\_rundo@regione.lombardia.it) e il personale di Finlombarda (adpq.universita@regione.lombardia.it).

RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, colgo l'occasione per inviarvi cordiali saluti.

Ferruccio Ceccarelli

Allegato: c.s.d.

**Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di iniziative finalizzate ad incrementare l'attrattività del territorio lombardo, la valorizzazione del capitale umano e la cooperazione scientifica, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Quadro di collaborazione con le Università della Lombardia sottoscritto l'1 luglio 2009, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 9139 del 30 marzo 2009 così come integrata dalla DGR n. 9565 dell'11 giugno 2009.**

Con riferimento allo "Schema di Accordo Quadro di collaborazione con le Università e le scuole superiori universitarie della Lombardia per la realizzazione di iniziative finalizzate ad incrementare l'attrattività del territorio lombardo, la valorizzazione del capitale umano e la cooperazione scientifica" (di seguito "Accordo Quadro") approvato con D.G.R. n. 9139 del 30 marzo 2009 così come integrata dalla D.G.R. n. 9565 dell'11 giugno 2009, Regione Lombardia intende promuovere la presentazione, da parte delle Università e della Scuola Superiore Universitaria lombarda in indirizzo (di seguito "Università"), di progetti di ricerca da selezionare secondo le procedure previste nel presente Avviso, al fine di accedere agli interventi finanziari regionali erogati a valere sul Fondo Accordi Istituzionali, di cui alla D.G.R. n. 5200 del 2 agosto 2007, così come integrata dalla D.G.R. n. 8545 del 3 dicembre 2008 e alla D.G.R. n. 9565 dell'11 giugno 2009 e costituito presso Finlombarda S.p.A. (di seguito il "Soggetto Gestore").

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Quadro, Regione Lombardia e le singole Università proponenti le iniziative che risulteranno selezionate (di seguito "Università beneficiarie") stipuleranno apposite convenzioni operative (di seguito "Convenzioni operative").

Ciascuna Convenzione operativa stabilirà, tra l'altro, le iniziative, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci di Regione Lombardia e delle singole Università, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppano i progetti, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei relativi costi.

La dotazione finanziaria iniziale di cui al presente Avviso è pari complessivamente a Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00).

## **PROGETTI DI RICERCA OGGETTO DELLE CONVENZIONI OPERATIVE**

### **1. I PROGETTI DI RICERCA**

#### **1.1 Aree applicative e Paesi target**

I progetti di ricerca che possono essere presentati dalle Università in risposta al presente Avviso devono riguardare taluni settori e possono riguardare alcune aree geografiche definiti di interesse prioritario e di rilevanza strategica dall'Accordo Quadro.

In particolare, i progetti di ricerca devono riguardare, a pena di inammissibilità, le seguenti aree prioritarie connesse ai distretti tecnologici riconosciuti dal MIUR (biotecnologie, nuovi materiali e ICT): Agroalimentare, Energia-Ambiente (ivi incluso il programma europeo sul clima 2020), Salute, Manifatturiero Avanzato (ivi compresi i Beni Culturali).

I progetti di ricerca, nel caso di progetti internazionali, potranno riguardare i seguenti Paesi target elencati a titolo non esaustivo: Australia (limitatamente alla Regione del Queensland); Belgio (limitatamente alla Regione delle Fiandre); Brasile (limitatamente alla Regione del Minas Gerais); Canada (limitatamente alle Regioni del Quebec e dell'Ontario); Cile (limitatamente alle aree tematiche della Salute e dell'Agroalimentare); Cina (limitatamente alla Regione di Shanghai); Francia (limitatamente alle Regioni Languedoc-Roussillon e Rhône Alpes); Germania (limitatamente alla Regione del Baden-Württemberg); India (limitatamente agli Stati di Maharashtra, Tamil Nadu, territorio Delhi); Iraq (limitatamente alla Regione del Kurdistan); Israele; Messico (limitatamente allo Stato di Nuevo Leon); Palestina (limitatamente alla Regione della Cisgiordania); Regno Unito (limitatamente alla Regione del Galles), Russia (limitatamente alle Regioni di Leningrado, di Mosca e di Novosibirsk); Serbia; Singapore; Spagna (limitatamente alla Regione Catalogna); Stati Uniti (limitatamente all'area del Commonwealth Massachusetts ed a National Institutes of Health - NIH); Ucraina (limitatamente alla Regione di Odessa); Ungheria; Vietnam.

Le Università possono presentare progetti di ricerca che prevedano il coinvolgimento di eventuali soggetti cofinanziatori i quali parteciperanno alla stipula della relativa Convenzione operativa.

## **1.2 Contenuti dei progetti di ricerca**

Il contenuto dei progetti di ricerca, a pena di inammissibilità, dovrà perseguire almeno una delle seguenti finalità:

- a) la promozione della partecipazione a progetti internazionali e il sostegno all'identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca e alta formazione al fine di favorire l'integrazione fra la produzione di conoscenza in materia di internazionalizzazione del sistema universitario e il mondo delle imprese;
- b) il sostegno a programmi volti a favorire il rientro in Lombardia di ricercatori dall'estero (o la permanenza in Lombardia di ricercatori rientrati dall'estero da almeno 6 mesi) mediante la promozione e attivazione di borse di ricerca;
- c) il raccordo tra imprese e sistema universitario della ricerca, attraverso l'attivazione di iniziative pilota e di networking congiunte a sostegno del rafforzamento del capitale umano e delle eccellenze lombarde;
- d) la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento alla formazione e al trasferimento tecnologico, anche attraverso l'incentivazione dell'afflusso di capitale umano straniero altamente qualificato (ricercatori, post-doc, laureati, docenti) nell'ambito di settori strategici della ricerca e dell'alta formazione;
- e) la valorizzazione della produzione scientifica e del portafoglio brevetti;
- f) la promozione e la presentazione della ricerca anche attraverso il consolidamento, la diffusione e la valorizzazione del sistema QuESTIO (Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity).

In ogni caso, le iniziative proposte dovranno:

- presentare ricadute e nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo nel caso di progetti internazionali;
- essere realizzate in Lombardia e presentare ricadute e nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo nel caso di tutte le altre tipologie di progetti.

Non sono ammissibili progetti di ricerca che riguardino iniziative progettuali presentate o ammesse a finanziamento nell'ambito di altre leggi di agevolazione pubblica (italiane o comunitarie) alla ricerca ed allo sviluppo.

## **2. LA DURATA DEI PROGETTI DI RICERCA**

---

Il periodo di realizzazione dei progetti di ricerca oggetto delle Convenzioni operative non potrà essere superiore a 18 (diciotto) mesi. E' fatta salva la possibilità di proroga non superiore a 6 (sei) mesi, che potrà essere concessa dalla Regione Lombardia e dagli eventuali soggetti cofinanziatori con le modalità previste nella Convenzione operativa, su richiesta delle Università beneficiarie, a fronte di motivate esigenze di sviluppo e/o gestione dei progetti di ricerca.

I termini per la realizzazione dei progetti di ricerca decorrono dalla data di stipula di ciascuna Convenzione operativa.

Il periodo di efficacia di ciascuna Convenzione operativa e di perfezionamento di tutti gli oneri ed adempimenti ivi previsti verrà specificamente indicato in ciascuna singola Convenzione operativa.

## **3. I SOGGETTI BENEFICIARI**

---

### **3.1 I soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari, responsabili della gestione e della realizzazione dei progetti di ricerca sono le Università che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro.

Uno stesso progetto di ricerca può essere presentato e realizzato congiuntamente da più Università.

Ciascuna Università può presentare al massimo 5 proposte relative a progetti di ricerca (con un massimo di una proposta per Paese o Regione target di cui al precedente punto 1.1); tale limite non si applica ai progetti presentati congiuntamente da più Università.

#### 4. SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI OGGETTO DEI PROGETTI DI RICERCA

L'investimento previsto dai progetti di ricerca deve riguardare spese e costi ammissibili direttamente sostenuti dalle Università beneficiarie ed imputabili alle attività previste nei progetti di ricerca.

##### 4.1 Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'Università beneficiaria a partire dal 1 luglio 2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro) ed entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto di ricerca stabilito ai sensi del punto 2.

Le spese, a pena di inammissibilità, devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- a) spese di personale (docenti, ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati ai progetti di ricerca) per una percentuale non inferiore al 30% delle spese totali ammissibili [con un massimo del 30% delle spese totali ammissibili per il personale di ruolo e un minimo del 20% delle spese di personale per nuovi contratti/assunzioni (assegnisti inclusi)];
- b) spese di formazione fino ad un massimo forfettario pari al 5% delle spese di personale;
- c) costi della strumentazione e delle attrezzature di nuova acquisizione utilizzate specificatamente per i progetti di ricerca, fino ad un massimo del 35% delle spese totali ammissibili. Sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita dei progetti di ricerca calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, per una percentuale non superiore al 15% delle spese totali ammissibili;
- e) spese di pubblicizzazione (organizzazione di eventi pubblici, seminari e materiale divulgativo) fino ad un massimo del 3% delle spese totali ammissibili;
- f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture, spese di viaggio (limitatamente al personale coinvolto nel progetto, per raggiungere la sede degli enti presso quali effettuare stage o missioni direttamente funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca) e di soggiorno (presso strutture convenzionate con l'ente ospitante), spese di certificazione e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca, per una percentuale non superiore al 30% delle spese totali ammissibili;
- g) spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca, fino a un massimo forfettizzato del 20% delle spese di personale;
- h) IVA, laddove sia realmente e definitivamente sostenuta dall'Università beneficiaria e non sia in alcun modo recuperabile, tenendo conto della disciplina fiscale cui l'Università è assoggettata (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata).

RIEPILOGO SPESE AMMISSIBILI	
A) SPESE PERSONALE	≥ 30% del totale ammissibile
a1. personale di ruolo	≤ 30% del totale ammissibile
a.2 personale non di ruolo e nuovi contratti	> 20 % delle spese di personale A
B) SPESE DI FORMAZIONE	< 5% di A)
C) COSTI STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE	< 35% del totale ammissibile
D) SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI, KNOW-HOW E CONTRATTI	≤ 15% totale ammissibile
E) SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE	< 3% del totale ammissibile
F) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	< 30% totale ammissibile
G) SPESE GENERALI	a forfait 20% delle spese di personale A)
H) IVA	se non recuperabile

#### 5. DIMENSIONE, ENTITA' E CARATTERISTICHE FINANZIARIE

##### 5.1 Dimensione finanziaria

Il progetto di ricerca deve prevedere investimenti, in termini di spese totali ammissibili, di importo uguale o superiore ad Euro 500.000/00(cinquecentomila/00), ma non eccedenti Euro 1.000.000/00 (unmilione/00).

## 5.2 Entità dell'intervento finanziario di Regione Lombardia

L'Intervento Finanziario di Regione Lombardia a favore di ciascun progetto di ricerca (e quindi a favore di ciascuna Convenzione operativa) sarà pari al 50% delle spese totali ammissibili.

Il cofinanziamento a carico delle Università beneficiarie potrà avvenire, oltre che mediante apporto di risorse finanziarie, anche attraverso contributi in natura, se quantificabili in funzione dei costi del personale impiegato nei progetti di ricerca.

## PROCEDURE

### 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte di progetti di ricerca devono essere presentate dalle Università a partire dal 21 settembre 2009 e non oltre il 21 ottobre 2009 alla Segreteria Tecnica del Comitato di indirizzo strategico di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro (di seguito "Segreteria Tecnica"), presso Finlombarda S.p.A., Via Oldofredi n. 23, 20124 Milano.

### 7. PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione delle proposte dei progetti di ricerca prevede che la Segreteria Tecnica effettui:

- a) un'attività di istruttoria finalizzata a verificare l'ammissibilità formale delle domande;
- b) un'attività di valutazione di merito.

Il Comitato di indirizzo strategico istituito ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro procederà all'approvazione delle proposte di graduatoria che la Segreteria Tecnica avrà istruito sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione attinenti all'innovatività dei progetti di ricerca, ai contenuti tecnico-scientifici del progetto di ricerca, al relativo impatto sul territorio lombardo e alla fattibilità finanziaria.

AMBITI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
QUALITA' DEI PROGETTI	Innovatività rispetto all'esistente, traferibilità e esemplarità	0-10
	Coerenza e qualità progettuale	0-20
	Contenuti-tecnico scientifici	0-20
IMPATTO SUL TERRITORIO	Contributo ai temi strategici della politica regionale (salute, ambiente-energia, agroalimentare, ecc.)	0-10
	Attivazione di nuovi contratti e nuove assunzioni (assegnisti inclusi)	0-10
	Contributo ai rapporti istituzionali tra Regione Lombardia e paesi/Regione esteri	0-5
	Contributo alla creazione di network di eccellenza tra università	0-10
	Adeguamento delle misure di disseminazione e sfruttamento dei risultati	0-5
FATTIBILITA' FINANZIARIA	Adeguamento delle risorse da utilizzare (budget)	0-5
	Coerenza e correttezza del piano finanziario	0-5

Al termine della procedura di selezione, il Comitato di indirizzo strategico procede all'approvazione dell'elenco delle proposte di progetti di ricerca, indicando il termine entro il quale dovranno essere definite e sottoscritte le Convenzioni operative con ciascuna Università.

I rappresentanti di Regione Lombardia, delle Università beneficiarie e degli eventuali soggetti cofinanziatori, con il supporto della Segreteria Tecnica, procedono alla definizione dei contenuti delle Convenzioni operative ed alla stipula delle medesime con modalità indicate al punto 8.

Verrà stipulata con ciascuna Università una singola Convenzione operativa relativamente a tutti progetti selezionati tra quelli presentati dalla Università medesima e che saranno approvati ai sensi della presente procedura dal Comitato di indirizzo strategico.

Nel caso di progetti interuniversitari, sarà sottoscritta per ogni progetto una Convenzione operativa con tutte le Università coinvolte nel singolo progetto interuniversitario.

## **8. SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI OPERATIVE**

---

Per tutti i progetti di ricerca relativi alle singole Università, approvati dal Comitato di indirizzo strategico al termine della procedura di selezione di cui al punto 7, si procederà alla stipula di una Convenzione operativa.

Nel caso di progetti interuniversitari approvati, la suddetta Convenzione operativa verrà stipulata con tutte le Università coinvolte nel singolo progetto stesso.

La Convenzione operativa dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a) descrizione delle modalità di attuazione dell'iniziativa, mediante la redazione del piano operativo di attuazione, articolato in fasi di attività funzionali con indicazione dei relativi tempi di attuazione;
- b) localizzazione delle attività previste dall'iniziativa;
- c) nel caso di realizzazione congiunta da parte di diverse Università beneficiarie, specificazione del ruolo di ciascun soggetto;
- d) piano finanziario contenente:
  1. la quantificazione delle spese ammissibili complessive e di quelle relative alle varie fasi di attività;
  2. la ripartizione della copertura finanziaria delle spese ammissibili indicate (precisando oltre all'importo del supporto finanziario richiesto a Regione Lombardia, il cofinanziamento da parte delle Università beneficiarie e degli eventuali soggetti cofinanziatori);
- e) adempimenti dei soggetti coinvolti (Regione Lombardia, Università beneficiarie, eventuali soggetti cofinanziatori, Soggetto Gestore), relative responsabilità ed eventuali garanzie;
- f) sanzioni per gli inadempimenti;
- g) modalità di controllo dell'esecuzione della Convenzione operativa;
- h) eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione della Convenzione operativa e composizione del relativo collegio arbitrale.

La Convenzione operativa è sottoscritta dai rappresentanti delle Università beneficiarie ( Rettore e/o eventuali delegati), degli eventuali soggetti cofinanziatori, di Regione Lombardia (Direttore della Funzione Specialistica Ricerca e Innovazione) e del Soggetto Gestore (Direttore Generale).

## **9. PROCEDURE DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE**

---

### **9.1 Modalità di erogazione delle risorse finanziarie in dotazione alle Convenzioni operative**

Le risorse finanziarie previste nel piano finanziario della Convenzione operativa verranno erogate alle Università beneficiarie con le modalità e secondo i termini definiti nella Convenzione operativa medesima.

### **9.2 Rendicontazione**

Le Università beneficiarie devono inviare a Regione Lombardia, al Soggetto Gestore (e agli eventuali soggetti cofinanziatori) idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese ed il conseguimento dei risultati del progetto di ricerca.

Le spese effettivamente sostenute devono essere pertinenti e connesse al progetto di ricerca oggetto della Convenzione operativa sottoscritta.

Le spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca, riconosciute fino a un massimo forfettizzato del 20% delle spese di personale, a differenza delle altre voci di spesa, non devono essere supportate da giustificativi di spesa.

Ai fini della rendicontazione, per le eventuali quote intermedie di erogazione, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura d'acquisto o documento contabile aventi forza probatoria equivalente, anche se non quietanzate.

Ai fini dell'erogazione finale, per "spese effettivamente sostenute" si intendono i pagamenti effettuati e liquidati dalle Università beneficiarie comprovati da fatture quietanzate, oppure da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che indichino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento. In tutti i casi le fatture devono presentare il timbro originale recante la dicitura "spesa sostenuta a valere sul Fondo Accordi Istituzionali" specificando gli estremi della Convenzione operativa.

Le spese dovranno essere effettivamente sostenute a partire dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro (1 luglio 2009) e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto di ricerca ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicontazione finale.

La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del progetto di ricerca.

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso e delle procedure a questo conseguenti è la Segreteria Tecnica di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro.

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lg. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lg. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale nella persona del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia; Responsabile del Trattamento è il Direttore Centrale della Direzione Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia e il Direttore Generale di Finlombarda SpA.

La modulistica necessaria alla partecipazione all'Avviso, che sarà trasmessa via e-mail ai componenti del Comitato di indirizzo strategico, sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2009.

Sul sito internet di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia è pubblicato un comunicato che annuncia l'apertura del presente Avviso.

Per informazioni sul presente Avviso: la Segreteria tecnica composta da rappresentanti della Struttura Ricerca e Innovazione della Direzione Centrale Programmazione Integrata di REGIONE LOMBARDIA e dal Direttore Generale di FINLOMBARDA S.p.A. e da suoi delegati.

E-mail per richiesta informazioni: [adpq.universita@finlombarda.it](mailto:adpq.universita@finlombarda.it)

II RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA  
DI CUI ALL'ART.4 DELL'ACCORDO QUADRO

Il Direttore della Funzione Specialistica Ricerca e Innovazione

Ferruccio Ceccarelli